



Incontro informativo

Come cambiano i contratti di lavoro subordinato dopo il Jobs Act





ASSOLOMBARDA

L'APPRENDISTATO

Claudia Lesioli - Area Lavoro e Previdenza

L'Apprendistato

Nuova disciplina: artt. 41 - 47 del Decreto Legislativo n. 81/15

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a **tempo indeterminato** finalizzato alla **formazione** e all'**occupazione** dei giovani

- il datore di lavoro si obbliga a retribuire l'apprendista e ad impartirgli una specifica formazione
- «Cuore» del contratto è il Piano Formativo dell'apprendista

Le 3 tipologie di apprendistato (art. 41)

1. Apprendistato per la **qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore** (*c.d. 1° Livello*)
2. Apprendistato professionalizzante (*c.d. 2° Livello*)
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca (*c.d. 3° Livello*)

Apprendistato di 1° Livello (art. 43)

Definizione:

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale



Apprendistato per la **qualifica e il diploma professionale**, il **diploma di istruzione secondaria superiore** e il **certificato di specializzazione tecnica superiore**



Ridefiniti i titoli di studio conseguibili con il primo livello

Apprendistato di 1° Livello (art. 43)

- **Età:** 15 - 25 anni
- **Titoli di studio conseguibili:** la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
- **Durata:** determinata in considerazione del titolo di studio da conseguire (generalmente non superiore ai 4 anni)
- **Regolamentazione:** rimessa alle regioni in assenza di regolamentazione regionale è rimessa al Ministero
- Individuate specifiche ipotesi di proroga
- Sanzione specifica per mancato conseguimento del titolo
- Successivamente al conseguimento del titolo è prevista la possibilità di trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante

Apprendistato di 3° Livello (art. 45)

Alta formazione e ricerca

Eta: 18 - 29 anni

Titoli di studio conseguibili: titoli universitari e della alta formazione, dottorati di ricerca, diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori

La **regolamentazione** e la **durata** per attività di ricerca e percorsi di alta formazione e rimessa: alle regioni, per i soli profili che attengono la formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro (comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), con le Università, gli Istituti tecnici superiori e le altre Istituzioni formative coinvolte

Sperimentazioni in Lombardia

Apprendistato di 1° e 3° Livello

Le novità

- **Come funziona:** il datore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro
- Il **PFI** è predisposto dall'istituzione normativa con il coinvolgimento dell'impresa
- **La retribuzione**, salvo diversa previsione dei contratti collettivi:
 - per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore è esonerato da ogni obbligo retributivo;
 - per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
- **Eliminato l'obbligo di stabilizzare** almeno il 20% degli apprendisti nei 36 mesi antecedenti la nuova assunzione

Apprendistato di 2° Livello (art. 44)

Professionalizzante

Età: 18 - 29 anni

Scopo: conseguimento di una **qualificazione** professionale ai fini contrattuali

Durata: massimo 3 anni

Formazione:

- professionalizzante (definita dai CCNL)
- sulle competenze di base e trasversali (max 120 ore nel triennio)

Apprendistato di 2° Livello (art. 44)

Professionalizzante

lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione

- ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumerli in apprendistato professionalizzante
- si possono assumere senza limiti di età
- trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali
- per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, si applica il regime contributivo agevolato di cui all'art. 25, c. 9, Legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'art. 8, c. 4, della medesima legge

Rimane valido il limite del 20% di stabilizzazioni da fare per procedere a nuove assunzioni di apprendisti

Disciplina generale

Confermate:

- contribuzione agevolata (11,61)
- **possibilità di sottoinquadrare fino a due livelli** rispetto a quello di destinazione o, in alternativa, di stabilire la **retribuzione in misura percentuale** proporzionata all'anzianità di servizio
- fatte salve diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, **esclusione dal computo dei limiti numerici** previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti
- **possibilità di recesso al termine del periodo di apprendistato**, ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Disciplina generale

Confermate:

- presenza di un **tutor** o referente aziendale
- le tutele previdenziali e assistenziali
- **un limite massimo al numero di apprendisti** in funzione del numero di dipendenti che ha l'azienda che intende assumere
- **sanzioni per inadempimento della formazione:** il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione

Apprendistato di 1°, 2° e 3° Livello

Le novità

Se assunto o «trasformato» dopo il 7 marzo 2015:

all'apprendista si applica la disciplina vigente in caso di licenziamento illegittimo (D.lgs. n. 23/15 - Contratto a tutele crescenti)